

I PERMESSI PER IL DOCENTE PRECARIO

Spesso riceviamo segnalazioni di colleghi che si vedono negati i permessi retribuiti per motivi personali o familiari per i più disparati motivi (talune volte anche senza motivo), rigorosamente verbali, e mormorati per i corridoi della scuola non solo dal Dirigente Scolastico, ma anche da collaboratori del dirigente o dagli assistenti amministrativi. Vediamo di fare chiarezza.



Per ciò che riguarda i permessi c'è una differenza sostanziale tra il personale assunto a tempo indeterminato e quello assunto invece a tempo determinato.

Personale a tempo indeterminato: l'articolo di riferimento del contratto è il 15. In base a questo articolo il personale a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche **autocertificata**, a **permessi retribuiti** per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma (i 6 giorni di ferie si possono richiedere come permessi per motivi familiari e personali
- e si vanno così ad aggiungere ai 3 già previsti).

I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Personale assunto a tempo determinato: i permessi sono disciplinati dall'art. 19 e ciò che maggiormente differenzia rispetto ai docenti a tempo indeterminato è che sono senza retribuzione! Al personale docente assunto a

tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti per:

- la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
- permessi non retribuiti per motivi personali e familiari fino ad un massimo di sei giorni

Tali periodi di assenza sono senza assegni e pertanto interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Non c'è differenza di trattamento tra docenti di ruolo o precari invece per i 15 gg. di congedo per matrimonio, i 3 gg. per lutti e per assistenza al familiare disabile che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato. Non cambiano altresì i permessi orario di cui all'art. 16. È ovvio che il personale a tempo determinato potrà fruire di tutto ciò che gli spetta nei limiti della durata del rapporto di lavoro (sig!).

I permessi per motivi famigliari o personali **sono un diritto e non una gentile concessione del Dirigente** che non ha potere discrezionale. La richiesta può essere **autocertificata** il che vuol dire che è sufficiente la dichiarazione del docente al quale **non può essere richiesto nessun tipo di certificazione rilasciata da altri** (ospedali, dentisti, uffici, ecc.). Se il Dirigente nega il permesso lo deve fare **per iscritto**, su carta intestata della scuola e l'atto deve essere da lui firmato e protocollato. Non può dare un diniego solo verbale. **In caso di mancata concessione dei predetti permessi, a voce o anche scritta, vi invitiamo a rivolgervi alla nostra sede sindacale.**



Gruppo Precari Scuola Elementare

Cobas Bologna - via San Carlo, 42 - tel 051.241336

www.cespbo.it/pe.htm - facebook [precari scuolaelementare.cobasbo](https://www.facebook.com/precari scuolaelementare.cobasbo)
insegnantiprecari@gmail.com - tel. 333.8811052

ogni venerdì consulenza e discussione in via San Carlo 42 ore 18.